

ART. 7 – Servizio di collegamento

1. Il nido in famiglia deve essere collegato con un servizio educativo per l'infanzia autorizzato al funzionamento (nido, micro-nido, sezioni primavera) sul territorio della regione Piemonte.
2. Il servizio collegato, attraverso un contratto/convenzione, deve garantire la supervisione del servizio domiciliare e il supporto all'esercizio dell'attività, in particolare per:
 - a. il supporto alla figura educativa domiciliare nell'elaborazione del progetto educativo, che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate;
 - b. la garanzia di continuità del servizio anche in caso di malattia della figura educativa domiciliare o di altri impedimenti del servizio domiciliare;
 - c. il supporto nella valutazione del servizio domiciliare svolto e nella verifica del mantenimento delle condizioni specifiche del servizio;
 - d. la formazione della figura educativa domiciliare in correlazione con la formazione del proprio personale, per la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano, la relazione tra i bambini, la socializzazione e il gioco, i comportamenti e le attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;
 - e. la formazione per la prevenzione degli incidenti domestici più ricorrenti, gli aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare, nonché la responsabilità della conduzione di un servizio domiciliare;
 - f. la supervisione pedagogica e psicologica del servizio educativo domiciliare.